

BStGer RR.2014.315 vom 5. März 2015

Bundesstrafgericht, 2015-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2014.315

FR: TPF RR.2014.315 du 5 mars 2015

IT: TPF RR.2014.315 del 5 marzo 2015

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): diritto di essere sentito; esposto dei fatti; proporzionalità.

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e

80k AIMP.

E. 1.4

La legittimazione del ricorrente, titolare dei conti oggetto della criticata misura rogatoria, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP;

DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

E. 2.1

Il ricorrente si duole in primo luogo di una presunta violazione del suo diritto di essere sentito, non avendo né l'autorità rogante in commissione rogatoria, né il MPC nella sua decisione di chiusura del 29 ottobre 2014, spiegato le ragioni che farebbero ritenere illecita la provenienza dei valori patrimoniali da lui detenuti.

E. 2.1.1

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_562/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 1.5). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.).

E. 2.1.2

La richiesta di assistenza del 2 settembre 2014 indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa. In particolare, le autorità inquirenti italiane hanno evidenziato come A. si collochi in stretta relazione con i fatti oggetto del procedimento penale italiano. Egli avrebbe infatti accreditato denaro sul conto di B. (v. rogatoria del 2 settembre 2014, pag. 4, operazio-

ne del 20/07/2006, bonifico di EUR 55'000.--) presso lo IOR, tramite una falsa "dichiarazione di donazione". Le risultanze investigative inducono ad ipotizzare che il prelado abbia utilizzato lo "strumento IOR" per ripulire in attività lecite denaro di provenienza illecita. Certo dall'esposto dei fatti non emerge ancora in maniera chiara quali sarebbero i reati a monte di queste operazioni di presunto riciclaggio, ma secondo la

giurisprudenza costante non è necessario, a questo stadio dell'inchiesta estera, che l'autorità rogante indichi già il reato a monte, a condizione che le operazioni sospette, per modalità ma anche per ammontare, lascino effettivamente presagire l'esistenza di retroscena criminali, che la commissione rogatoria in quanto tale dovrebbe appunto acclarare (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2 e 3.3 nonché TPF 2011 194 consid. 2.1 e RR.2008.167-171 del 24 settembre 2008, con- sid. 4.5.1 con relativa decisione di non entrata in materia del Tribunale federale 1C_463/2008 del 13 novembre 2008). La stessa esistenza di una falsa dichiarazione di donazione, a prescindere dalla questione di sapere se possa essere considerata un falso ideologico ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP, nonché l'enorme valore dei beni di cui Mons. B. sarebbe venuto in possesso e di cui sarebbe stato derubato, senza che questo si possa ragionevolmente conciliare con la normale attività professionale di un pur importante prelato, per altro responsabile della contabilità analitica dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica della Città del Vaticano, sono già di per sé fonte di sospetto. A ciò si aggiunge l'esistenza di numerosi conti intestati a B., oggetto di transazioni provenienti da numerose banche, riconducibili ad esponenti della famiglia F., gruppo di armatori a capo della G. SpA e delle società H. Inc, I. Ltd, J. Ltd ed K. Ltd, difficilmente spiegabili, come invece indicato nelle causali, in quanto "donazioni per fini caritatevoli" visto che queste presunte donazioni sarebbero poi state utilizzate da B. stesso per l'acquisto di immobili e quote societarie (v. act. 1.1 pag. 2 e act. 7.1, nonché infra consid. 3.2).

E. 2.1.3

Visto quanto precede e alla luce della sopraccitata giurisprudenza, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esigenze legali richieste, né è ravvisabile violazione alcuna dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità di esecuzione, visto che essa ha motivato in maniera sufficientemente dettagliata e con riferimenti precisi ad operazioni bancarie i motivi che l'hanno portata ad emanare la decisione impugnata. Gli elementi contenuti nella decisione di chiusura in esame sono da considerare sufficienti per permettere al ricorrente di comprenderne la portata e di valutare compiutamente se deferirla all'istanza giudiziaria. L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede infatti che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). Si tratta di requisiti qui chiaramente adempiuti per cui tutte le censure vanno respinte.

E. 2.2

Il ricorrente si duole inoltre del fatto che gli aventi diritto economico delle relazioni oggetto della contestata decisione di chiusura non siano stati resi parte alla procedura, in lesione dei loro diritti.

Premessa l'inammissibilità di censure presentate nell'interesse di terzi (v. art. 48 cpv. 1 lett. c PA), occorre comunque rilevare che la determinazione della qualità di parte in una procedura amministrativa, come quella rogatoria, si determina in base al diritto di ricorso

(v. art. 6 PA, nonché ISABELLE HÄNER, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, n. 1 ad art. 6 PA). Non disponendo l'avente diritto economico di un conto della legittimazione ricorsuale per contestare misure riguardanti la relazione a lui riconducibile (v. DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1), è a giusto titolo che L., avente diritto economico del conto n. 1, e M, avente diritto economico del conto n. 2, non sono stati coinvolti dal MPC nella procedura rogatoria. Anche questa censura formale va pertanto disattesa.

E. 3

Nel proseguo della sua impugnativa, il ricorrente sostiene che i valori patrimoniali depositati sulle relazioni bancarie in esame sono estranei alla vertenza penale italiana in quanto non vi è la prova giustificativa che da essi sia uscito denaro a destinazione dei conti di B. Per questi motivi, la trasmissione della documentazione bancaria litigiosa sarebbe contraria al principio della proporzionalità e costituirebbe una ricerca indiscriminata di prove.

E. 3.1

La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo

del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova

certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c).

E. 3.2

Nel caso in esame, il MPC ha evidenziato operazioni ritenute di rilievo che hanno toccato il conto n. 1 intestato a A. presso la banca D. SA. In particolare, su detto conto, il 7 maggio 2008 è pervenuto un accredito di EUR 200'000.-- in provenienza dalla società H. Inc; il giorno successivo è seguito un addebito del medesimo importo a favore di N. presso il banco O. a Z. Successivamente, il 12 giugno 2008 lo stesso importo è stato accreditato sul conto in esame da parte di P. ed il medesimo giorno, tale importo è stato accreditato a favore di H. Inc. Da quest'ultima società, come indicato nella rogatoria, sarebbero infine transitati soldi in favore del conto IOR intesta-

to a B. attraverso l'espedito delle "false donazioni" (v. già supra consid. 2.1.2). Ciò constatato, ed in particolare tenuto conto dei punti di contatto a livello di operazioni bancarie tra il conto di B. ed il conto intestato al qui ricorrente, conformemente alla sopraccitata giurisprudenza, l'utilità potenziale dei documenti bancari in questione è certamente data. È infatti opportuno rintracciare il cammino dei trasferimenti in esame al fine di chiarire i punti oscuri riguardanti il possibile ruolo della relazione bancaria oggetto della presente vertenza quale conto "di passaggio", e ciò, in relazione alla fattispecie oggetto d'indagine all'estero.

A tale conclusione occorre giungere ugualmente per quanto riguarda il conto n. 2. Alla luce della complessa ed intricata fattispecie in cui è coinvolto B., la cui connessione con la società H. Inc appare evidente, il fatto che l'avente diritto economico del conto in parola, coinvolto nel procedimento italiano, sia una persona riconducibile alla predetta società, dà una chiara rilevanza probatoria ai documenti in esame.

Costatata la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale italiano, spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed i conti oggetto della decisione impugnata. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a e rinvii). Visto quanto esposto, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.

E. 4

Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.

E. 5

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.